

Lussemburgo: Partenariato e Società d'investimento a capitale di rischio (SICAR)*

1. Partenariato

Legge del 9 luglio 2004 sugli effetti legali di certi partenariati¹

1.1. Effetti del diritto civile

Il partenariato (*partenariat*) è definito come una comunità di vita di due persone di **sexso diverso o dello stesso sesso** (*partenariato*) che vivono insieme e che hanno dichiarato personalmente e per iscritto, davanti **all'ufficiale dello stato civile** (*officier de l'état civil*) nella comune del luogo del loro domicilio o della loro residenza comune, il loro partenariato nonché l'esistenza di una convenzione che regola gli effetti patrimoniali del loro partenariato se una tale convenzione è stata conclusa da loro.

L'ufficiale dello stato civile verifica se le due parti soddisfanno alle **condizioni** previste dalla legge (essere capaci di contrattare, non essere legato da matrimonio o da un altro partenariato, non essere parente o affine fino ad un certo grado e infine, per le persone che non sono cittadini comunitari, risiedere legalmente sul territorio del Lussem-

* da ANDRÉ SCHWACHTGEN, presidente onorario dell' UINL, notario fuori servizio a Lussemburgo.

1 Internet: <http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2004/1430608/2004A20201.html>

burgo). Nell'affermativa, rilascia alle due parti un **certificato** attestante che il partenariato è stato dichiarato.

Per iniziativa dell'ufficiale dello stato civile, la dichiarazione che include, all'occorrenza, l'annotazione della convenzione è trasmessa entro tre giorni lavorativi alla procura generale (*parquet général*) per essere depositata nel registro civile e iscritta in un archivio a norma dell'art. 1126 ss. del nuovo Codice di Procedura Civile (*Code de procédure civile*). Con quest'**iscrizione**, la dichiarazione è opponibile ai terzi.

1.2. Effetti patrimoniali

I partner possono, come dianzi menzionato, regolare gli effetti patrimoniali del partenariato mediante la stipula di una apposita convenzione scritta.

La legge dispone che i partner si prestano un mutuo aiuto materiale e che la contribuzione agli oneri del partenariato si fa proporzionalmente alle facoltà rispettive.

La legge prevede il principio della **solidarietà per i debiti**, ma anche le eccezioni, il divieto di disporre l'uno senza l'altro dei diritti che garantiscono l'abitazione comune, né della mobilia che arreda l'abitazione, la libertà dei partner di farsi reciproche donazioni con atto tra vivi o testamento, sotto riserva delle disposizioni al riguardo del Codice Civile. ...

1.3. La fine del partenariato

Il partenariato finisce nel caso di un matrimonio o del decesso di una delle parti nonché in seguito ad una **dichiarazione congiunta** davanti all'ufficiale dello stato civile.

Finisce anche in seguito alla notifica all'altra parte della **dichiarazione unilaterale** di una delle parti davanti all'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto la dichiarazione del partenariato e che procede agli stessi atti che per quest'ultima.

Dopo la fine del partenariato e purché la richiesta sia stata presentata entro tre mesi, il giudice di pace prescrive le misure urgenti e provvisorie giustificate da questa cessazione, misure che riguardano l'occupazione della residenza comune, la persona e i beni delle parti nonché le obbligazioni legali e contrattuali delle due parti. Ne fissa la durata di validità che non può tuttavia eccedere un anno.

1.4. Effetti del diritto della sicurezza sociale

La legge modifica il Codice della sicurezza sociale (*Code des assurances sociales*) in diversi punti per far usufruire le parti in particolare delle prestazioni nel caso di una rendita o una pensione di reversibilità.

1.5. Effetti di diritto tributario

1.5.1. Imposta di registro

Le donazioni mobiliari e immobiliari tra le parti di un partenariato esistente da almeno **tre anni** sulla base di una dichiarazione di partenariato regolarmente iscritta sono assoggettate alla stessa imposta delle **donazioni tra sposi**.

1.5.2. Imposta sulle successioni

Anche a questo riguardo, le parti del partenariato che esista da almeno **tre anni** sono assimilate agli sposi se la dichiarazione del partenariato è regolarmente iscritta.

1.5.3. Imposta diretta

Un contribuente può ottenere, su richiesta, una riduzione del reddito imponibile per le spese straordinarie per effetto dell'aiuto materiale apportato all'altra parte che condivide con lui un domicilio o una residenza, nonché per ogni bambino della parte che vive nella casa del contribuente.

2. Società d'investimenti a capitale di rischio (SICAR)

Legge del 15 giugno 2004 sulla società d'investimenti a capitale di rischio (SICAR)²

Questa legge regola il funzionamento di questo tipo di società che ha per oggetto l'investimento di fondi in valori rappresentativi di capitale a rischio allo scopo di far beneficiare gli investitori dei risultati della gestione del loro attivo come contropartita del rischio che assumono e che riserva i suoi titoli ad investitori informati.

Il capitale sociale sottoscritto non può essere inferiore a **un milione di Euro** e la società non è obbligata a costituire una riserva legale.

La conservazione dell'attivo di una SICAR deve essere affidata ad un depositario il cui statuto è regolato dalle legge.

La SICAR è sottoposta all'autorizzazione e al controllo della **Commissione di Sorveglianza del settore Finanziario** (*Commission de Surveillance du secteur Financier – CSSF*).

Deve pubblicare un prospetto e un rapporto annuale per l'esercizio. Le date di contabilità di questo rapporto sono controllate da un revisore di imprese accreditato.

Il diritto di apporto sulla costituzione di una tale società è fissato a 1.250 Euro (Regolamento granducale del 10 settembre 2004).

2 Internet: <http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2004/0952206/2004A15681.html>